

## ADACTA RISPONDE



### *Adacta Risponde*

#### **Crediti non riscossi: quando è possibile dedurli?**

Siamo una società a responsabilità limitata che svolge attività industriale. Nel nostro bilancio risultano crediti verso clienti la cui riscossione appare decisamente poco probabile. I crediti si riferiscono a clienti non assoggettati a procedure concorsuali o istituti assimilati (concordati, piani attestati o accordi di ristrutturazione).

Quali sono le condizioni per poter dedurre fiscalmente le perdite su crediti e qual è l'esercizio corretto in cui sono deducibili?

## Adacta Risponde



# Crediti non riscossi: quando è possibile dedurli?

*Siamo una società a responsabilità limitata che svolge attività industriale. Nel nostro bilancio risultano crediti verso clienti la cui riscossione appare decisamente poco probabile. I crediti si riferiscono a clienti non assoggettati a procedure concorsuali o istituti assimilati (concordati, piani attestati o accordi di ristrutturazione). Quali sono le condizioni per poter dedurre fiscalmente le perdite su crediti e qual è l'esercizio corretto in cui sono deducibili?*

DI GIOVANNI VALENTE

Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.

In ipotesi diverse dalle procedure concorsuali o istituti assimilati, gli elementi certi e precisi sono presunti per legge quando:

- il credito è di modesta entità e scaduto da almeno sei mesi;
- il credito è prescritto;
- il credito è cancellato dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

Le tre condizioni sono alternative e vanno valutate di norma alla chiusura del periodo d'imposta.

Crediti di modesta entità

Il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:

- 5.000 € per le imprese con volume d'affari o ricavi superiore a 100 mln di euro;
- 2.500 € per le altre imprese.

Al fine di evitare incertezze interpretative, il recente "Decreto crescita e internazionalizzazione" (si veda l'art. 13 del D.Lgs. 147/2015) chiarisce che il termine di sei mesi dalla scadenza rappresenta unicamente il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, considerato che la stessa diviene effettivamente deducibile dal reddito d'impresa solo nell'esercizio in cui è imputata a conto economico.

Viene comunque stabilito che la predetta deduzione non è più possibile allorchè l'imputazione a conto economico avvenga in un periodo addirittura successivo a quello in cui, secondo corretti principi contabili (si veda in seguito), si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito a bilancio.

Credito Prescritto

Salvo disposizioni specifiche (si vedano, a titolo di esempio, gli artt. 2948 co. 1, 2950 co. 1, 2951 co.1 e 2 C.c.), i diritti si estinguono per prescrizione decorsi 10 anni dalla scadenza (art. 2946 c.c.).

Cancellazione del credito a bilancio secondo corretti principi contabili

Limitando l'analisi ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali il documento di riferimento è il nuovo OIC 15.

In base a tale principio contabile, la società cancella il credito dal bilancio quando:

- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure
- b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Si evidenzia che, per le operazioni di cessione del credito, il nuovo principio contabile consente un'applicazione uniforme delle regole fiscali in materia di deducibilità delle perdite che emergono, con i vantaggi che ne derivano in termini di coerenza sistemica dell'ordinamento contabile-fiscale e di semplicità nell'applicazione delle stesse regole di determinazione dell'imponibile.

Lo stesso principio contabile (appendice C) fornisce un'elencazione, non esaustiva, delle operazioni di cui possono essere oggetto i crediti, con relativo trattamento contabile.

Altre casistiche

I crediti diversi da quelli esaminati andranno valutati caso per caso per verificare la sussistenza degli elementi certi e precisi.

Alcune linee guida sono desumibili dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate del 1.08.2013 n. 26 e del 4.06.2014 n. 14.

[g.valente@adacta.it](mailto:g.valente@adacta.it)

Domenica 1 Novembre 2015

© RIPRODUZIONE RISERVATA